

NOTA SUL TERMINE «RAGION DI STATO»  
NELLA SCIENZA NUOVA 1744

Punto di partenza dell'indagine è la dignità CX della *Scienza nuova* del 1744, capov. 320 secondo l'edizione Nicolini: «È aurea la diffinizione ch'Ulpiano assegna dell'equità civile: ch'ella è "*probabilis quaedam ratio, non omnibus hominibus naturaliter cognita* (com'è l'equità naturale), *sed paucis tantum, qui, prudentia, usu, doctrina praediti, didicerunt quae ad societatis humanae conservationem sunt necessaria*". La quale in bell'italiano si chiama 'ragion di stato'».

Il rimando immediato, suggerito naturalmente anche dal Nicolini, è ad un altro luogo della *Scienza nuova*, sez. nona: «Tre spezie di ragioni», cap. I: ragione divina e ragione di stato, laddove, al capov. 949, si dice: «La seconda fu la ragion di Stato, detta da' romani "*civilis aequitas*", la quale Ulpiano tralle *Dignità* sopra ci diffinì da ciò ch'ella non è naturalmente conosciuta da ogni uomo, ma da pochi pratici di governo, che sappian vedere ciò ch'appartiene alla conservazione del genere umano».

Il Nicolini, nel *Commento storico alla seconda Scienza nuova* (Roma, 1949-1950, vol. I), relativamente alla *Dignità* sopra citata, nega che la citazione vichiana sia effettivamente tratta da Ulpiano, «né da altro giureconsulto romano [...]», ma, aggiunge, «è probabile appartenga a qualche trattatista o fors'anche giusnaturalista, che chi scrive non è riuscito ancora a identificare. Cfr., a ogni modo, capovv. 949-50 e, sull'equità naturale, 951» (p. 110). Nelle nicoliniane *Fonti e riferimenti storici della seconda Scienza nuova* (Bari, 1931, I) troviamo, a proposito della *Dignità* qui presa in esame, analoga argomentazione con analoga conclusione, pur se con una piccola aggiunta: la citazione «appartiene probabilmente a qualche giusnaturalista finora inidentificato (ma, in ogni caso, né a Grozio, né al Selden, né al Puffendorf e nemmeno, tra i groziani, all'Heineke)» (p. 41). Sembra dunque che il Nicolini riconduca all'ambito del pensiero politico moderno, e specificamente giusnaturalistico, la citazione vichiana, quasi di necessità, avendo dovuto escludere per mancanza di riscontro, la provenienza di ambito giuridico romano. Inseguendo l'ipotesi poi che si tratti di un «giusnaturalista», cerca riscontro in quegli autori classici del giusnaturalismo cui lo stesso Vico fa frequente, e sostanziale riferimento. Ignora cioè, completamente, la conclusione della

*Degnità* vichiana, richiamata anche al capov. 949 sopra citata, per cui l'equità civile, così «aureamente» definita da Ulpiano, «in bell'italiano si chiama 'ragion di stato'». Dà quindi, evidentemente, il Nicolini, a questa conclusione il significato di una mera traduzione, non tenendo alcun conto del fatto che una tradizione della «ragion di stato» fu soprattutto italiana, e che sebbene apparentemente già esauritasi da molto al tempo di Vico, sopravviveva in maniera carsica nel cosiddetto «tacitismo», questo sì, apertamente frequentato dal Vico.

Se, a questo punto, ricorriamo alle note apposte da Battistini alla sua edizione della *Scienza nuova* (1744) (G.B. VICO, *Opere*, 2 voll., Milano, 1990) spesso integrative e correttive del pur pregevole lavoro nicoliniano, vi troviamo, sempre a proposito della *degnità* CX (II, p. 1543) un rimando alle tesi sostenute da G. Crifò in *Ulpiano e Vico: diritto romano e ragion di stato* (in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, Napoli, 1984, vol. V, pp. 2061-2085). L'articolo, tutto teso a confutare il Nicolini, riconducendo la citazione vichiana più che allo specifico di un luogo di Ulpiano al complesso delle sue teorizzazioni, peraltro, come il Crifò egregiamente dimostra, ampiamente tenute presenti dal Vico proprio relativamente a questi temi, assume però un taglio anch'esso molto parziale. Infatti, pur prendendo in esame luoghi e modi dell'utilizzo vichiano del termine di 'ragion di stato' ed accennando ad analogie con la moderna trattatistica sul tema - viene citato, paradigmaticamente, Botero - tende comunque a ricondurre esclusivamente ad una tradizione giuridica romana la *degnità* di Vico.

Ora, se si segue il percorso a ritroso nell'opera vichiana suggerito dallo stesso Crifò, ci si imbatte in analoga sottolineatura dell'«italianità» dell'espressione «ragion di Stato» nel *De nostri temporis studiorum ratione*, laddove, quasi a conclusione di un serrato confronto tra la giurisprudenza romana e quella del «tempo nostro», con l'indicazione di vantaggi e svantaggi dell'una e dell'altra, si passa al suggerimento di una possibile condotta «giuridica» da tenere nel presente. Si dice allora: «Igitur, quando leges pro reipublicae institutis condere et interpretari necesse est, principio regni constitutionem, seu legem illam 'regiam', quae lata quidem non est, sed cum Romano principatu nata, spectari et doctrinam de republica monarchica optime iurisprudentem tenere oportet. Deinde omnia pro regni natura ad civilem ordinare aequitatem, quae Italis 'giusta ragion di stato' appellatur, et unis rerumpublicarum prudentibus gnara: quae et ipsa aequitas naturalis, et quidem amplior est, utpote quam non privata utilitas, sed commune bonum suadeat: sed, quia id nec praesens nec peculiare est, vulgus, qui non videt nisi ante pedes posita, et particularium duntaxat intelligens, ignorat» (G.B. VICO, *Opere*, cit., pp. 186-188).

Il richiamo ai pochi pratici di governo (*prudentibus*), cui va il

compito di gestire il bene comune, è, come si vede, assolutamente affine a quello presente nella «diffinizione» della *Scienza nuova*. Nella dignità immediatamente successiva (CXI) si passa a definire il «certo delle leggi»: «un'oscurità della ragione unicamente sostenuta dall'autorità, che le ci fa sperimentare dure nel praticarle [...]» (capov. 321) e si aggiunge: «Questa dignità, con le due seguenti diffinizioni, costituiscono il principio della ragion stretta, della qual è regola l'equità civile, al cui certo, o sia alla determinata particolarità delle cui parole, i barbari, d'idee particolari, naturalmente s'acquetano, e tale stimano il diritto che lor si debba. Onde ciò che in tali casi Ulpiano dice: "lex dura est, sed scripta est", tu diresti, con più bellezza latina e con maggior eleganza legale: "lex dura est, sed certa est"» (capov. 322). Notiamo assolutamente in margine, dal punto di vista formale, che il dire con «maggior eleganza», «con più bellezza latina» o «in bell'italiano» – ancora nel *De rebus gestis Antonii Caraphaei* (Napoli, 1716, libro II, cap. VII, p. 209) ad esplicitazione della *civilis aequitas* si dice in nota «Ita visum latine reddere, quod Itali eleganter dicunt *Ragion di stato*» – sembra essere in Vico qualcosa di più che mero arricchimento retorico, e l'aggiunta di «eleganza», insieme ad una ulteriore, o altra, resa linguistica, sembrano costituire una traslazione che è già un arricchimento concettuale, legato al tempo presente, non solo grammaticale.

Va ora esaminato più da vicino l'altro luogo della *Scienza nuova* – ma sono, in realtà, tre i luoghi precisi di citazione – in cui ricorre il termine «ragion di Stato», di cui più sopra. Né il Nicolini, né il Crifò, né Battistini dedicano molta attenzione a questa sezione, «Tre spezie di ragioni», raccogliendo semplicemente il rimando vichiano alla Dignità XC e alla definizione di Ulpiano.

Le «tre spezie di ragioni» sono la ragione divina, «di cui Iddio solamente s'intende, e tanto ne sanno gli uomini quanto è stato loro rivelato [...]» (capov. 948), la ragion di Stato, «detta da' romani "civilis aequitas"» (capov. 949) – e qui, come nel *Carafa*, rintracciamo una reciprocità di definizione tra latino e italiano –, e la ragione dei «tempi umani».

Il primo luogo di citazione (capov. 949), come si è visto, richiama ancora Ulpiano e la sua definizione, ricalcandola, per cui la ragion di stato «non è naturalmente conosciuta da ogni uomo, ma da pochi pratici di governo, che sappian vedere ciò ch'appartiene alla conservazione del genere umano. Della quale – si aggiunge – furono naturalmente sapienti i senati eroici, e sopra tutti fu il romano [...]». Ancora a proposito della «sapienza di stato degli antichi romani», ricorre, di seguito (capov. 950), l'ulteriore menzione della ragion di stato: «gli antichi romani, che furono gli eroi del mondo, essi naturalmente guardavano la civil equità, la quale era scrupolosissima delle

parole con le quali parlavan le leggi; e, con osservarne superstiziosamente le lor parole, facevano camminare le leggi diritto per tutti i fatti, anco dov'esse leggi riuscissero severe, dure, crudeli (...), com'oggi suol praticare la ragione di Stato; [...]». Come si vede, qui il riferimento alla ragion di stato è esplicitamente collocato nell'«oggi». L'ultimo luogo di citazione della ragion di stato segue di poco, e chiude la sezione (capov. 953). Dopo aver sottolineato ulteriormente il nesso tra le repubbliche aristocratiche e il rigore dell'equità civile, insieme con l'arcano e il segreto delle leggi, si giunge alla configurazione degli Stati monarchici «ne' quali i monarchi vogliono ministrare le leggi secondo l'equità naturale e, 'n conseguenza, conforme l'intende la moltitudine, e perciò adeguino in ragione i potenti co' deboli: lo che fa unicamente la monarchia. E - si conclude - l'equità civile, o ragion di Stato, fu intesa da pochi sappienti di ragion pubblica e, con la sua eterna propietà, è serbata arcana dentro de' gabinetti».

L'indicazione della segretezza come carattere specifico della ragion di Stato, non disgiunto dagli altri precedentemente indicati dal Vico - l'essere cioè prerogativa di pochi pratici di governo, il suo nesso con la prudenza, l'essere finalizzata alla conservazione - ricorre, pur nelle articolazioni e negli sviluppi concettuali più diversi, in tutta la produzione teorica italiana del '500 e del '600 relativa ai temi della ragion di stato.

MONICA RICCIO